Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 26 del 2 febbraio 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 19/L

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **21.**

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000.

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **22.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **21.**

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo come emendato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

EMENDAMENTI ALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE INTELSAT

Il titolo dell'Accordo è emendato eliminando <<INTELSAT >>

Preambolo

Il Preambolo è emendato –

al paragrafo 2 eliminando"luna" ed inserendo in sua vece "Luna" ;

eliminando i paragrafi 3 a 7 compresi, da "Prendendo atto>> fino a " telecomunicazioni via satellite" ed inserendo in sostituzione il seguente testo:

Riconoscendo che, in conformità al suo scopo iniziale, l'organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satelliti ha instaurato un sistema mondiale via satelliti destinato a fornire servizi di telecomunicazioni a tutte le regioni del mondo, che ha contribuito alla pace ed all'intesa mondiali,

In considerazione del fatto che la 24° sessione dell'Assemblea delle Parti dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni satellitari ha deciso di procedere ad una ristrutturazione et ad una privatizzazione creando una società privata sotto la supervisione di un'organizzazione intergovernativa,

Constatando che, per via della crescente concorrenza nella fornitura di servizi di telecomunicazioni, è divenuto necessario per l'organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite trasferire il proprio sistema spaziale alla Società definita all'articolo I del presente Accordo affinché il sistema spaziale continui ad essere utilizzato in modo da offrire dal punto di vista commerciale possibilità di sviluppo.

Intendendo fare in modo che la Società rispetti i principi fondamentali enunciati all'articolo III del presente Accordo e fornisca, a livello commerciale , il settore spaziale necessario per servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali di alta qualità e di grande affidabilità,

Avendo determinato che un'organizzazione intergovernativa di supervisione di cui qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.può divenire membro, é necessaria per garantire che la Società rispetti i princìpi fondamentali su base continuativa,

Articolo 1

L'articolo I (Definizioni) è emendato –

al paragrafo a. eliminando <<i suoi allegati>> ed inserendo in suo luogo << il suo allegato>>; inserendo << e ogni emendamento afferente >> dopo <<il suo allegato>> nuovamente inserito ed eliminando " INTELSAT" dopo "organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satelliti>>;

eliminando il paragrafo b e rinominando l'ex paragrafo h come paragrafo b;

rinominando l'ex paragrafo j come paragrafo c;

inserendo la seguente nuova definizione a seguito del paragrafo c, e nominando questo paragrafo d:

d. il termine "Società indica l'ente o gli enti privati creati ai sensi del diritto di uno o più Stati al quale (ai quali) il sistema spaziale dell'organizzazione internazionale di telecomunicazioni satellitari è trasferito, ivi compresi gli enti che succedono loro in diritto;

eliminando il testo del paragrafo e, sostituendolo con la seguente nuova definizione:

l'espressione " su base commerciale " significa conformemente alla prassi commerciale abituale e consuetudinaria del settore delle telecomunicazioni ;

rinominando l'ex paragrafo f come paragrafo p;

rinominando l'ex paragrafo k come paragrafo f, eliminando <<dell"INTELSAT>> ed inserendo al suo posto " della Società "

eliminando il paragrafo g e rinominando l'ex paragrafo c come paragrafo g;

inserendo la seguente nuova definizione dopo il paragrafo g:

h. l'espressione " obbligo di connessione vitale" o "LCO" designa l'obbligo assunto dalla Società, quale enunciato nel contratto LCO, di fornire servizi continuativi di telecomunicazioni al cliente LCO ;

eliminando il testo del paragrafo l ed inserendo al suo posto il testo del paragrafo d ;

inserendo le seguenti nuove definizioni dopo il paragrafo i, erinominando questi paragrafi j e k:

j. l'espressione " Accordo di servizi pubblici >> indica lo strumento giuridicamente vincolante con il quale l'ITSO si accerta che la Società rispetti i Princìpi fondamentali;

k.l'espressione " Principi fondamentali" indica i princìpi descritti all'articolo III.;

eliminando il testo del paragrafo l e sostituendolo con la seguente nuova definizione:

l'espressione " patrimonio comune" indica le assegnazioni di frequenza abbinate alle posizioni orbitali in corso di pubblicazione anticipata o di coordinamento o registrate a nome delle Parti presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in conformità alle norme del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, trasferite ad una o più Parti ai sensi dell'articolo XII;

rinominando l'ex paragrafo m come paragrafo q, ed inserendo in quanto testo del nuovo paragrafo m, la seguente definizione:

m. l'espressione " copertura mondiale" indica la massima copertura geografica della terra verso il parallelo più a Nord ed il parallelo più a Sud visibili dai satelliti dispiegati in posizionamenti orbitali geostazionari;

eliminando il testo del paragrafo n , inserendo in sua sostituzione quanto segue:

L'espressione ." connessione mondiale " indica i mezzi d' inter-connessione offerti ai clienti della Società tramite la copertura mondiale che la Società fornisce per consentire le comunicazioni in seno alle cinque regioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni - definite dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni svoltasi a Montreux nel 1965, e fra queste regioni;

aggiungendo la seguente nuova definizione dopo il paragrafo n, rinominando quest'ultimo paragrafo come paragrafo o:

o. l'espressione " accesso non discriminatorio " indica l'opportunità di accesso al sistema della Società su base d'uguaglianza e di equità;

aggiungendo le seguenti nuove definizioni dopo il paragrafo q, nominando questi paragrafi r e s:

r. l'espressione << clienti LCO>> designa tutti i clienti aventi diritto di beneficiare, e che hanno firmato contratti LCO;

s. l'espressione " amministrazione" indica ogni dipartimento o servizio ufficiale responsabile del rispetto degli obblighi emananti dalla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dalla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e dai suoi regolamenti amministrativi.

Articolo II

L'articolo II è emendato -

Eliminando <<dell'INTELSAT">> nel titolo, ed inserendovi << dell'ITSO>>;

eliminando tutto il testo dell'articolo II e sostituendolo con quanto segue:

In debita considerazione dei principi sopra enunciati nel Preambolo, le Parti creano l'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni satellitari, di seguito denominata <<ITSO>>

Articolo III

L' articolo III è emendato

Conferendogli il seguente nuovo titolo: " Scopo principale e Principi fondamentali dell'ITSO ;

eliminando il paragrafo a;

eliminando il "b" dal paragrafo <<b>>; inserendo << ai fini dell'applicazione dell'articolo III>> dopo <<internazionali>>; rinominando l'ex capoverso b, i come paragrafo a, e nominando il capoverso b, i come paragrafo b; eliminando <<la Riunione dei Firmatari, in considerazione del parere espresso dal Consiglio dei Governatori, abbia preliminarmente concesso l'autorizzazione appropriata>> nel nuovo paragrafo b, e sostituendolo con quanto segue: <<l'autorizzazione appropriata sia stata data >> e spostando l'ex paragrafo b emendato, inserendolo nell'articolo IV;

eliminando tutto il rimanente testo dell'articolo III e sostituendolo con quanto segue:

a. in considerazione dell'istituzione della Società, lo scopo principale dell'ITSO è di garantire, per mezzo dell'Accordo dei servizi pubblici, che la Società fornisca , su base commerciale servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, al fine di vigilare sull'osservanza dei Principi fondamentali,

b. I principi fondamentali sono i seguenti:

i. mantenere la connessione mondiale e la copertura mondiale;

ii. servire i clienti aventi connessità vitali;

iii. fornire un accesso non discriminatorio al sistema della Società.

Articolo IV

L'articolo IV è emendato -

Con il seguente nuovo titolo <<Servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali coperte>>

eliminando <<INTELSAT>> e sostituendolo con <<L'ITSO>>

nominando l'insieme del testo emendato dell'articolo IV (Personalità giuridica) come articolo VI, ad eccezione dell'ex paragrafo b dell'articolo III, come sopra emendato, il quale è inserito come nuovo testo dell''articolo IV.

Articolo V

L'articolo V è emendato -

con il seguente nuovo titolo <<Supervisione >>;

eliminando l'insieme del testo attuale dell'articolo V e sostituendolo con il testo seguente:

L'ITSO prende tutte le misure appropriate, ivi compresa la conclusione dell'Accordo dei servizi pubblici, in vista di sorvegliare l'esecuzione da parte della Società, dei Principi fondamentali, in particolare e il Principio di un accesso non discriminatorio al sistema della Società, per i servizi pubblici di telecomunicazione esistenti e futuri offerti dalla Società , quando la capacità di settore spaziale sia disponibile su base commerciale.

Articolo VI

L'Articolo VI è emendato -

eliminando <<d'INTELSAT>> nel titolo e sostituendolo con <<dell'ITSO>>;

rinominandolo articolo VIII

modificando il nuovo articolo VIII per formularlo come segue:

L'ITSO comprende i seguenti organi

a. l'Assemblea delle Parti;

b. un organo esecutivo diretto dal Direttore generale responsabile dinanzi all'Assemblea delle Parti.

Articolo VII

L'articolo VII (Assemblea delle Parti) è emendato spostando il testo dell'articolo VII per collocarlo all'articolo IX;

dando all'articolo VII il seguente nuovo titolo : "Princìpi finanziari";

inserendo il seguente nuovo testo nell'articolo VII:

a. L'ITSO sarà finanziata per il periodo di dodici anni stabilito all'articolo XXI, mediante l'attivo finanziario che avrà conservato al momento del trasferimento del sistema spaziale dell'ITSO alla Società.

b. Qualora l'ITSO continui ad esistere oltre dodici anni, l'ITSO ottiene un finanziamento per mezzo dell'Accordo dei servizi pubblici.

Articolo VIII

L'articolo VIII (Riunione dei Firmatari) è emendato -

eliminando il titolo e la totalità del testo del pregresso articolo VIII ed inserendo in suo luogo il testo ed il titolo emendati dell'articolo VI come sopra emendato e nominato articolo VIII.

Articolo IX

L'articolo IX è emendato -

eliminando la totalità del testo del pregresso articolo IX;

conferendo all'articolo IX il seguente nuovo titolo: "Assemblea delle Parti"

modificando il testo del pregresso articolo VII (Assemblea delle Parti) sopra nominato articolo IX, come segue:

eliminando <<INTELSAT>>, inserendo "ITSO" al paragrafo a;

eliminando i paragrafi b ad e compresi, inserendo in loro sostituzione quanto segue:

b. L'Assemblea delle Parti esamina la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell'ITSO.

c. L'Assemblea delle Parti esamina le questioni che interessano le Parti in modo particolare, in quanto Stati sovrani, in particolare essa si accerta che la Società fornisca su base commerciale servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, al fine di.

i. mantenere le connessioni mondiali e la copertura mondiale;

ii. servire i suoi clienti che hanno connessioni vitali;

iii. fornire un accesso non discriminatorio al sistema della Società.

d. L'Assemblea delle Parti ha le funzioni ed i poteri seguenti;

i. essa impartisce le istruzioni che ritiene appropriate all'organo esecutivo dell'ITSO, in particolare per quanto concerne l'esame ad opera di quest'ultimo, delle attività della Società che sono direttamente vincolate ai princìpi fondamentali;

ii. essa esamina e prende le decisioni relative alle proposte di emendamenti dell'Accordo in conformità all'articolo XV del presente Accordo;

iii. essa nomina e dimette dalle sue funzioni il Direttore generale, in conformità all'articolo X;

iv. essa esamina i rapporti consegnati dal Direttore generale attinenti all'osservanza da parte della Società dei Principi fondamentali e prende decisioni in merito a tali rapporti;

v. essa esamina, e, a sua discrezione, prende decisioni sulle raccomandazioni del Direttore generale;

vi. essa adotta, ai sensi delle norme del paragrafo b dell'articolo XIV dell'Accordo, le decisioni relative al recesso di una Parte dell'ITSO;

vii. essa adotta le decisioni concernenti le questioni relative alle relazioni ufficiali fra l'ITSO e gli Stati, a prescindere se sono o meno Parti, o le organizzazioni internazionali;

viii. essa esamina i reclami che le sono sottoposti dalle Parti;

ix. essa esamina le questioni relative al patrimonio comune delle Parti;

x. essa adotta le decisioni relative all'autorizzazione menzionata al b dell'Articolo IV dell'Accordo;

xi. essa esamina ed approva il bilancio preventivo .dell'ITSO per ogni periodo deciso dall'Assemblea delle Parti;

xii. essa prende ogni decisione necessaria relativamente alle spese impreviste suscettibili di risultare dal bilancio preventivo approvato;

xiii. essa nomina un commissario liquidatore per esaminare le spese ed i conti dell'ITSO ;

xiv. essa sceglie gli esperti giuridici menzionati all'articolo 3 dell'Allegato A dell'Accordo;

xv. essa determina le condizioni in cui il Direttore generale può intentare una procedura d'arbitrato contro la Società ai sensi dell'Accordo sui servizi pubblici;

xvi. essa decide in merito agli emendamenti che ci si propone di apportare all'Accordo sui servizi pubblici;

xvii. essa esercita ogni altra funzione di sua competenza a titolo di ogni altro articolo dell'Accordo.

e. L'Assemblea delle Parti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, iniziando non oltre dodici mesi dopo il trasferimento del sistema spaziale dell'ITSO alla Società.Oltre alle sessioni ordinarie, l'Assemblea delle Parti può tenere sessioni straordinarie convocate su richiesta dell'organo esecutivo ai sensi delle disposizioni del paragrafo k dell'articolo X, o su richiesta scritta di una o più Parti, indirizzata al Direttore generale che precisa l'oggetto della riunione, fatta salva l'accettazione di almeno un terzo delle Parti, ivi comprese quelle che hanno presentato la domanda. L'Assemblea delle Parti definisce le condizioni alle quali il Direttore generale può convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea delle Parti.

Eliminando <<Ciascuna Parte dispone di un voto>> al paragrafo f;

aggiungendo quanto segue alla fine del paragrafo f:

Le Parti hanno la possibilità di votare per procura o con altri mezzi ritenuti appropriati dall'Assemblea delle Parti e ricevono le informazioni necessaire sufficientemente in anticipo .prima della sessione dell'Assemblea delle Parti.

Rinominando il pregresso paragrafo g come paragrafo h, ed inserendo quanto segue dopo <<membri dell'Ufficio di Presidenza>>

<< nonché delle disposizioni relative alla partecipazione e d la voto >>

inserendo il seguente nuovo paragrafo g:

g. Per ogni sessione dell'Assemblea delle Parti , ciascuna Parte dispone di un voto.

rinominando il paragrafo h come paragrafo i ed eliminando <<dell'INTELSAT >> e tutte le parole seguenti fino alla fine della frase, sostituendole con <<dell'ITSO>>.

Articolo X

L'articolo X é emendato --- -

Attribuendo all'articolo X il seguente nuovo titolo << Direttore generale >> e eliminando la totalità del testo dell'articolo X, sostituendolo con quanto segue:

a. L'organo esecutivo è diretto dal Direttore generale, il quale è direttamente responsabile dinanzi all'Assemblea delle Parti .

b. Il Direttore generale:

i. è il funzionario di rango più elevato del personale , nonché rappresentante legale dell'ITSO; è responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni della gestione, ivi compreso l'esercizio dei diritti ai sensi dei contratti;

ii. agisce in conformità alle direttive ed alle istruzioni dell'Assemblea delle Parti;

iii. è nominato dall'Assemblea delle Parti per un mandato di quattro anni o per ogni altro periodo deciso dall'Assemblea delle Parti. Può essere sollevato dalle sue funzioni con decisione motivata dell'Assemblea delle Parti . Nessun Direttore generale è nominato per oltre otto anni.

c. Le considerazioni fondamentali che sono alla base della nomina del Direttore generale ed il reclutamento degli altri membri del personale dell'organo esecutivo, devono essere di natura tale da garantire le norme più elevate d'integrità, di competenza e di efficacia, in considerazione dei vantaggi che potrebbero derivare da un reclutamento e da un dispiegamento su base regionale e geograficamente diversificata. Il Direttore generale e gli altri membri del personale dell'organo esecutivo si astengono da qualsiasi atto incompatibile con le loro responsabilità verso l'ITSO.

d. Il Direttore generale, subordinatamente agli orientamenti ed alle istruzioni dell'Assemblea delle Parti, determina la struttura, i livelli di organico e le modalità tipo per l'impiego dei dirigenti e degli impiegati e nomina il personale dell'organo esecutivo

e. Il Direttore generale vigila sull'osservanza, da parte della Società, dei principi fondamentali.

f. Il Direttore generale:

i. sorveglia l'osservanza da parte della Società del Principio fondamentale il quale consiste nel servire i clienti LCO rispettando i contratti LCO;

ii. esamina le decisioni adottate dalla Società per quanto riguarda le domande di ammissibilità a concludere un contratto LCO;

iii. aiuta i clienti LCO a risolvere le loro controversie con la Società , fornendo servizi di conciliazione;

IV. qualora un cliente LCO decida d'intraprendere una procedura d'arbitrato contro la Società, dà consigli per la scelta dei consulenti e degli arbitri.

g. Il Direttore generale rende conto alle Parti circa le questioni di cui ai paragrafi d ad f.

h. In applicazione delle modalità che saranno stabilite dall'Assemblea delle Parti, il Direttore generale può intraprendere una procedura d'arbitrato contro la Società, in forza dell'Accordo sui servizi pubblici.

i. Il Direttore generale tratta con la Società in conformità all'Accordo sui servizi pubblici.

j. Il Direttore generale, a nome dell'ITSO, esamina tutte le questioni inerenti al patrimonio comune delle Parti e comunica le 'opinioni delle Parti all'Amministrazione (o alle Amministrazioni) notificatrici.

k. Se il Direttore generale ritiene che l'omissione di una Parte di adottare provvedimenti ai sensi del paragrafo c dell'Articolo XI abbia pregiudicato la capacità della Società di seguire i Principi fondamentali, il Direttore generale stabilisce un contatto con detta Parte in vista di trovare una soluzione a tale situazione e può, in conformità alle condizioni definite dall'Assemblea delle Parti e stipulate al paragrafo e dell'articolo IX, convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea delle Parti.

1. L'Assemblea delle Parti designa un alto funzionario dell'organo esecutivo per assumere le funzioni di Direttore generale ad interim qualora il Direttore generale sia assente, o impossibilitato ad adempiere alle sue funzioni o quando il suo incarico diviene vacante.Il Direttore generale ad interim detiene le competenze attribuite al Direttore generale ai sensi del presente Accordo.In caso di posto vacante , il Direttore generale ad interim rimane in carica fino all'entrata in funzione di un Direttore generale nominato e confermato al più presto secondo il capoverso iii del paragrafo b del presente articolo.

Articolo XI

L'articolo XI è emendato --------

attribuendo all'articolo XI il seguente nuovo titolo: << Diritti ed obblighi delle Parti >>;

eliminando la totalità del testo dell'articolo XI e sostituendolo con il testo dell'articolo XIV emendato come segue:

al paragrafo a, eliminando << ed i Firmatari>> ed inserendo <<, i principi fondamentali di cui all'articolo III>> dopo <<Preambolo>>;

al paragrafo b, eliminando << e tutti i Firmatari devono essere autorizzati>> inserendo in sostituzione <<sono autorizzate>>; eliminando << hanno diritto di essere rappresentati>> ed inserendo in sostituzione << esse hanno diritto di essere rappresentate >>; eliminando <<e dell'Accordo di gestione >>; eliminando la parola <<INTELSAT>> le due volte in cui compare ed inserendo <l'ITSO >>; eliminando << o il Firmatario>> dopo la parola <<Parte>> ed eliminando << e di tutti i Firmatari>>;

eliminando i paragrafi c a g compreso, ed inserendo in sostituzione il seguente nuovo paragrafo c:

c. Le Parti adottano, in modo trasparente, non discriminatorio e neutro dal punto di vista della concorrenza, ai sensi della procedura nazionale applicabile e degli accordi internazionali pertinenti di cui sono parti, i provvedimenti richiesti affinché la Società possa seguire i Principi fondamentali.

Articolo XII

L'articolo XII è emendato---------

attribuendogli il seguente nuovo titolo: << Assegnazioni di frequenze>>;

eliminando la totalità del suo testo ed inserendo in sostituzione il seguente nuovo testo:

a. Le Parti dell'ITSO conservano le posizioni orbitali e le assegnazioni di frequenze in corso di coordinamento o registrate a nome delle Parti presso l'UIT ai sensi delle norme del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT fino a quando l'amministrazione o le amministrazioni notificatrici prescelte non abbiano notificato al Depositario che esse hanno approvato, accettato o ratificato il presente Accordo. Le Parti scelgono fra i membri dell'ITSO una Parte incaricata di rappresentare tutte le Parti membri dell'ITSO presso l'UIT durante il periodo in cui le Parti dell'ITSO conservano tali assegnazioni.

b. Quando la Parte, prescelta ai sensi del paragrafo a per rappresentare l'insieme delle Parti durante il periodo in cui l'ITSO conserva le assegnazioni, riceve la notifica da parte del Depositario,dell'approvazione, accettazione o ratifica del presente Accordo ad opera di una Parte scelta dall'Assemblea delle Parti in qualità di amministrazione notificatrice per la Società, essa trasferisce tali assegnazioni all'amministrazione o alle amministrazioni notificatrici prescelte.

c. Ogni Parte scelta in qualità di Amministrazione notificatrice della Società ai sensi della procedura nazionale applicabile:

i. autorizza l'utilizzazione di tale assegnazione di frequenze dalla Società, in modo da consentire il rispetto dei Principi fondamentali;

ii qualora tale utilizzazione non sia più autorizzata o se la Società non ha più bisogno di tale assegnazione o assegnazioni di frequenza, , annulla tale assegnazione di frequenze ai sensi delle procedure dell'UIT:

d. Nonostante ogni altra disposizione del presente Accordo, se una Parte scelta in qualità di amministrazione notificatrice per la Società cessa di essere membro dell'ITSO ai sensi dell'articolo XIV, tale Parte è vincolata da tutte le norme pertinenti del presente Accordo e del <Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT >> e vi è sottoposta fino a quando le assegnazioni di frequenze non siano trasferite ad un'altra Parte in conformità alle procedure dell'UIT.

e. Ciascuna Parte scelta in qualità di amministrazione notificatrice ai sensi del paragrafo c:

i.. fa rapporto, almeno su base annuale, al Direttore generale riguardo al trattamento concesso da tale amministrazioni notificatrice alla Società, con particolare attenzione per quanto riguarda il rispetto di detta Parte dei suoi obblighi a titolo dell'articolo XI, c;

ii. chiede l'opinione del Direttore generale a nome dell'ITSO, riguardo ai provvedimenti necessari per l'attuazione ad opera della Società, dei Principi fondamentali;

iii. lavora con il Direttore generale, a nome dell'ITSO, riguardo alle potenziali attività dell'amministrazione o delle amministrazioni notificatrici al fine di ampliare l'accesso ai paesi dipendenti;

iv. notifica e consulta il Direttore generale riguardo ai coordinamenti del sistema satellitare presso l'UIT che sono intrapresi a nome della Società

per garantire il mantenimento delle connessioni mondiali e del servizio per gli utenti dipendenti;

v. intrattiene consultazioni con l'UIT riguardo ai bisogni degli utenti dipendenti in materia di telecomunicazioni via satellite.

Articolo XIII

L'articolo XIII è emendato-----

eliminando il titolo ed il testo dell'articolo XIII;

rinominando l'articolo XV come articolo XIII

attribuendo all'articolo XIII il seguente nuovo titolo : << Sede dell'ITSO, privilegi, esenzioni ed immunità >>;

emendando il testo dell'articolo XV, rinominato articolo XIII, come segue:

al paragrafo a, eliminando << dell'INTELSAT>> ed inserendo <dell' ITSO >>, eliminando il punto alla fine del paragrafo ed inserendo quanto segue: <<D.C., a meno che l'Assemblea delle Parti non decida diversamente.>>

al paragrafo b, eliminando << e di tutti i diritti doganali sui satelliti di telecomunicazioni come pure sugli elementi e le parti di tali satelliti che devono essere lanciate in vista della loro utilizzazione nel sistema mondiale; eliminando <<dell'INTELSAT>>ed inserendo, in sostituzione << dell'ITSO>>;

al paragrafo c, eliminando <<dell'INTELSAT>> le tre volte in cui compare ed inserendo, in sostituzione, <<dell' ITSO >; eliminando <<alti funzionari>> ed inserendo, in sostituzione << dirigenti>>; eliminando, alla fine della prima frase, <<, ai Firmatari ed ai rappresentanti dei Firmatari, nonché alle persone che partecipano alle procedure di arbitrato>>; eliminando << deve, non appena possibile, concludere>>, inserendo , in sostituzione, <<conclude al più presto>>; eliminando <<con INTELSAT>> ed inserendo, in sostituzione, <<con l'ITSO >>; eliminando la frase <<Tale Accordo comporterà una norma che esonera da ogni tassazione nazionale sul reddito, gli importi versati da INTELSAT nel territorio di tale Parte ai Firmatari agenti in tale qualità, ad eccezione del Firmatario designato dalla Parte sul cui territorio la sede è ubicata>>, ed eliminando << devono altresì concludère al più presto>> inserendo, in sostituzione << concludono al più presto>>.

Articolo XVI

L'articolo XVI (Recesso) è rinominato articolo XIV ed è emendato per formularlo come segue:

a. i. Ogni Parte può recedere volontariamente dall'ITSO. La Parte che recede notifica per iscritto la sua decisione al Depositario.

ii. La notifica della decisione di recesso di una Parte ai sensi delle disposizioni del capoverso i del presente paragrafo è trasmessa dal Depositario a tutte le Parti ed all'organo esecutivo.

ii. Fatte salve le disposizioni del paragrafo d dell'articolo XII, il recesso volontario notificato in conformità alle disposizioni del capoverso i del presente paragrafo, ha effetto, ed il presente Accordo cessa di essere in vigore nei confronti della Parte che recede, tre mesi dopo la data di ricezione della notifica.

b. i- Se una Parte sembra aver mancato ad uno qualsiasi degli obblighi che le incombono ai sensi dell'Accordo, l'Assemblea delle Parti, dopo aver ricevuto una notifica in tal senso o agendo di sua iniziativa, e dopo aver esaminato qualsiasi osservazione presentata da detta Parte, può decidere, qualora constati che vi è stata inadempienza a qualsivoglia obbligo , che la Parte è considerata come avendo receduto dall'ITSO. A decorrere dalla data di una tale decisione, l'Accordo cessa di essere in vigore nei confronti della Parte. L'Assemblea delle Parti può essere convocata in sessione straordinaria a tal fine.

ii. Se l'Assemblea delle Parti decide che una Parte è considerata come avendo receduto dall'ITSO in conformità alle disposizioni del capoverso i del presente paragrafo, l'organo esecutivo ne informa il Depositario, il quale trasmette la notifica a tutte le Parti.

c. A decorrere dal momento in cui il Depositario o l'organo esecutivo, a seconda dei casi, ricevono la notifica di una decisione di recesso in conformità alle disposizioni del capoverso i del paragrafo a del presente articolo, la Parte che la notifica cessa di avere qualsivoglia diritto di rappresentanza e di voto in seno all'Assemblea delle Parti e non assume alcun obbligo o responsabilità dopo la ricezione della notifica.

d. Se l'Assemblea delle Parti decide, in conformità al paragrafo b del presente articolo, di considerare una Parte come avendo receduto dall'ITSO, la Parte non assume alcun obbligo o responsabilità dopo tale decisione.

e. Nessuna Parte è tenuta a ritirarsi dall'ITSO in conseguenza diretta di qualsiasi modifica dello statuto di tale Parte nei confronti delle Nazioni Unite o dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Articolo XVII

L'articolo XVII (Emendamenti) è rinominato articolo XV ed il nuovo articolo XV è emendato ---

al paragrafo a, eliminando alla fine << ed a tutti i Firmatari>>;

al paragrafo b, eliminando <<disposizioni>> ed inserendo in sostituzione <<procedure>>; eliminando <<VII>> ed inserendo in sostituzione <<IX>> ed eliminando l'ultima frase; ,

al paragrafo c, eliminando la cifra <<VII>> ed inserendo, in sostituzione <<IX>>;

modificando il paragrafo d per formularlo come segue:

d. Un emendamento approvato dall'Assemblea delle Parti entra in vigore in conformità alle disposizioni del paragrafo e del presente articolo successivamente alla ricezione ad opera del Depositario della notifica di approvazione, di accettazione, o di ratifica dell'emendamento da parte di due terzi degli Stati che erano Parti alla data in cui l'emendamento è stato approvato dall'Assemblea delle Parti.

Eliminando <<dell'INTELSAT>> al paragrafo, inserendo, in sostituzione <<dell'ITSO>>.

Articolo XVIII

IL pregresso articolo XVIII (Soluzione delle controversie) è rinominato articolo XVI ed il nuovo articolo XVI è emendato per essere formulato come segue:

a. Qualsiasi controversia a carattere giuridico fra le Parti o fra l'ITSO e una o più Parti e relativa ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'Accordo, è sottoposta ad arbitrato in conformità alle disposizioni dell'Allegato A dell'Accordo se non ha potuto essere risolta diversamente in tempi ragionevoli.

b. a. Qualsiasi controversia a carattere giuridico relativa ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'Accordo, sorta fra una Parte ed uno Stato che ha cessato di essere Parte, o fra l'ITSO ed uno Stato che ha cessato di essere Parte e che si verifica dopo che lo Stato ha cessato di essere Parte, è sottoposta ad arbitrato se non ha potuto essere risolta altrimenti in tempi ragionevoli. Tale arbitrato si svolge in conformità alle disposizioni dell'Allegato A dell'Accordo, se lo Stato che ha cessato di essere Parte vi acconsente.Se uno Stato cessa di essere Parte dopo la sottoposizione ad arbitrato di una controversia alla quale partecipava in conformità al paragrafo a del presente articolo, la procedura arbitrale prosegue fino a conclusione

c. Qualsiasi controversia a carattere giuridico derivante da accordi fra l'ITSO e qualsiasi Parte, è sottoposta alle norme sulla soluzione delle controversie contenute in tali accordi. In assenza di tali disposizioni, tali controversie, se non sono diversamente risolte, possono essere sottoposte ad arbitrato in conformità alle disposizioni dell'Allegato A dell'Accordo, se le parti alla controversia vi consentono.

Articolo XIX

L'ex articolo XIX (Firma) è rinominato articolo XVII ed il nuovo articolo XVII è emendato ----

aggiungendo <<delle Nazioni Unite o>> al capoverso a, ii dopo <<Stato membro>>;

Articolo XX

L'ex articolo XX (Entrata in vigore) è rinominato articolo XVIII ed il nuovo articolo XVIII è emendato ----

Modificano il paragrafo a per formularlo come segue:

a. Il presente Accordo entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui è stato firmato, senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o sessanta giorni dopo la data in cui i due terzi degli Stati che erano parti all'Accordo provvisorio quando il presente Accordo è stato aperto alla firma lo hanno ratificato, accettato, approvato o vi hanno aderito, purché in questi due terzi siano comprese le Parti dell'Accordo provvisorio che detenevano all'epoca almeno due terzi delle quote-parti ai sensi dell'Accordo speciale.

Nonostante le suddette disposizioni, l'Accordo in nessun caso entra in vigore meno di otto mesi o oltre diciotto mesi dopo la data in cui è stato aperto alla firma.

modificando l'ultima frase del paragrafo c per formularlo come segue:

> Se l'applicazione a titolo provvisorio cessa ai sensi del capoverso ii o del capoverso iii del presente paragrafo, le disposizioni del paragrafo c dell'articolo XIV dell'Accordo disciplinano i diritti e gli obblighi della Parte.

Eliminando il paragrafo d e denominando l'ex paragrafo e come paragrafo d.

Articolo XXI

L'ex articolo XXI (Disposizioni varie) è denominato articolo XIX ed il nuovo articolo XIX è emendato ------

eliminando ogni ricorrenza dell'espressione << dell'INTELSAT>>, sostituendola con <<dell'ITSO>>;

eliminando << ed a tutti i Firmatari>> al paragrafo b.

Articolo XX

L'articolo XXII (Depositario) è nominato articolo XX ed il nuovo articolo XX è emendato -----

eliminando ogni ricorrenza dell'espressione << dell'INTELSAT>>, sostituendola con <<dell'ITSO>>;

sostituendo << XIX>> del paragrafo a con << XVII>>;

sostituendo <<XIX>> del paragrafo b con << XVII>>, e <<XX>> con << XVIII>>;

eliminando << Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, il Depositario lo fa registrare>> , inserendo in sostituzione << All'entrata in vigore del presente Accordo, il Depositario lo fa registrare>>,

spostando la totalità del testo dopo << Statuto delle Nazioni Unite.>> del paragrafo c ed inserendolo immediatamente dopo l'ultimo articolo dell'Accordo emendato.

Nuovo articolo

Dopo il nuovo articolo XX, inserire il seguente nuovo articolo XXI, intitolato <<Durata>> formulato come segue:

> Il presente Accordo rimane in vigore per almeno dodici anni a decorrere dalla data del trasferimento del sistema spaziale dell'ITSO alla Società.L'Assemblea delle Parti può porre fine al presente Accordo a decorrere dal dodicesimo anniversario della data del trasferimento del sistema spaziale dell'ITSO alla Società, mediante un voto delle Parti in applicazione del paragrafo f dell' articolo IX. Tale decisione è considerata come essendo una questione di merito.

Istruzioni generali applicabili a tutti gli articoli

Gli articoli emendati sono riclassificati per ordine numerico ed i paragrafi di ciascun articolo emendato sono riclassificati per ordine alfabetico.

ALLEGATO A

L'Allegato A è integralmente eliminato

ALLEGATO B

L'Allegato B è integralmente eliminato

ALLEGATO C

L'Allegato C è emendato come segue: -

rinominando l'Allegato C come << Allegato A>>;

eliminando nel titolo dell'Allegato << DI CUI ALL'ARTICOLO XVIII DELL'ACCORDO E ALL'ARTICOLO 20 DELL'ACCORDO DI GESTIONE >>;

all'articolo 1, eliminando << XVIII>> e sostituendolo con <<XVI>> e eliminando <<e all'articolo 20 dell'Accordo di gestione, come pure all'allegato di quest'ultimo>>;

all'articolo 2, eliminando <<XVIII>> e sostituendolo con << XVI>> e eliminando << e all'articolo 20 dell'Accordo di gestione nonché all'allegato di quest'ultimo>>;

all'articolo 3, paragrafo a, eliminando << ulteriore>> e sostituendola con << seguente>> ed inserendo << secondo>> dopo << fra la fine di ciascuna sessione e la fine della >>;

all'articolo 3, paragrafo c, inserendo la seguente nuova frase alla fine della prima frase: << I membri del gruppo di esperti possono partecipare alle riunioni di persona o per via elettronica >> e sopprimendo, alla fine del paragrafo c, <<dell'INTELSAT ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo >>, sostituendolo con << dell'ITSO>>;

all'articolo 3, paragrafo d, eliminando la seconda frase;

all'articolo 3, paragrafo e, eliminando << paragrafo>> e sostituendolo con << paragrafi>> e eliminando << o il Consiglio dei Governatori si sforzano >> sostituito da << si sforza>>;

all'articolo 3, paragrafo g, eliminando la designazione <<g.>> ed il testo del paragrafo g;

all'articolo 4, capoverso a, iv, eliminando << XVIII>> e sostituendolo con <<XVI>> e eliminando << o dell'articolo 20 dell'Accordo di gestione >>;

all'articolo 4, paragrafo b, eliminando << ed a ciascuno dei Firmatari;

all'articolo 5, paragrafo a, inserendo << del presente Allegato>> dopo <<l'articolo 4>>;

all'articolo 5, paragrafo c, inserendo << o l'altro>> dopo << in mancanza d'intesa in questo termine, uno >>;

all'articolo 6, capoverso a, i, inserendo << alla controversia >> dopo <<parte>>;

all'articolo 7, paragrafo b, eliminando <<INTELSAT >> e sostituendolo con <<l'ITSO>>; eliminando << le Parti tra cui i Firmatari da esse designati ed i Firmatari tra cui le Parti

che li hanno designati>> sostituendolo con << e le Parti che>>; eliminando <<quando INTELSAT >> e sostituendolo con <<quando l'ITSO>> ed eliminando << e tutti i Firmatari>>;

all'articolo 7, paragrafo f, eliminando << XVIII>> e sostituendolo con << XVI>> e eliminando << e all'articolo 20 dell' Accordo di gestione nonché all'allegato di quest'ultimo;>>

all'articolo 7, paragrafo h, eliminando <<XVIII>> ed inserendo in sostituzione <<XVI>>, ed eliminando << all'articolo 20 dell' Accordo di gestione nonché all'allegato di quest'ultimo;>>

all'articolo 7, paragrafo k, eliminando << ed a tutti i Firmatari>>;.

all'articolo 9, eliminando la designazione << a.>> ed il testo del paragrafo a; eliminando la designazione <<b.>> e depennando << Nel caso in cui qualsiasi altra Parte, qualsiasi Firmatario o INTELSAT ritengano avere un interesse apprezzabile per quanto riguarda la soluzione della controversia, essi possono >> sostituendola con << Qualsiasi Parte che non è partecipe ad una controversia o l'ITSO, se ritiene di avere un interesse apprezzabile nella soluzione della controversia, può >>;

all'articolo 11, eliminando la frase < ciascun Firmatario ed INTELSAT >> e sostituendola con << e l'ITSO>>;

all'articolo 13 al capoverso a,i, eliminando <<e l'Accordo di gestione>>; al paragrafo b, eliminando <<quando INTELSAT>> ed inserendo in sostituzione << Quando l'ITSO>>; eliminando << autorizzata né dall'Accordo, né dall'Accordo di gestione>> ed inserendo in costituzione <<non autorizzata dall'Accordo>>; eliminando << questi ultimi>> ed inserendo in sostituzione <<quest'ultimo>>, eliminando << e tutti i Firmatari>> dopo <<Parti>> al paragrafo b;

all'articolo 14, eliminando <<Quando INTELSAT>>ed inserendo in sostituzione <<Quando l'ITSO>>, eliminando <<dell'INTELSAT>>, da sostituire con <<dell'ITSO>> ed eliminando <<ai fini dell'articolo 8 dell'Accordo di gestione>>. i

ALLEGATO D

L'Allegato D è integralmente soppresso.

AMENDEMENTS A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITES "INTELSAT"

Le titre de l'Accord est amendé en supprimant « « INTELSAT » ».

Préambule

Le préambule est amendé —

au paragraphe 2 en supprimant « lune » et en insérant à la place « Lune » ;

en supprimant les paragraphes 3 à 7 inclus, depuis « Prenant acte » jusqu'à « télécommunications par satellites », et en insérant à la place le texte suivant :

> Reconnaissant que, conformément à son but initial, l'organisation internationale de télécommunications par satellites a mis en place un système mondial par satellites destiné à fournir des services de télécommunications à toutes les régions du monde, qui a contribué à la paix et à l'entente mondiales,
>
> Tenant compte du fait que la 24e session de l'Assemblée des Parties de l'organisation internationale de télécommunications par satellites a décidé de procéder à une restructuration et une privatisation en créant une société privée supervisée par une organisation intergouvernementale,
>
> Constatant que, du fait de la concurrence accrue dans la fourniture de services de télécommunications, il est devenu nécessaire pour l'organisation internationale de télécommunications par satellites de transférer son système spatial à la Société définie à l'article I, d du présent Accord afin que le système spatial continue d'être exploité de façon commercialement viable,
>
> Visant à faire en sorte que la Société respecte les Principes fondamentaux énoncés à l'article III du présent Accord et fournisse, sur une base commerciale, le secteur spatial nécessaire à des services publics de télécommunications internationales de haute qualité et de grande fiabilité,
>
> Ayant déterminé qu'une organisation intergouvernementale de supervision, dont tout État membre des Nations Unies ou de l'Union internationale des télécommunications peut devenir membre, est nécessaire pour assurer que la Société respecte les Principes fondamentaux sur une base continue,

Article I

L'article I (Définitions) est amendé —

au paragraphe a en supprimant « ses annexes » et en insérant à la place « son annexe » ; en insérant « et tout amendement y afférent » après « son annexe » nouvellement inséré et en supprimant « INTELSAT » après « organisation internationale de télécommunications par satellites » ;

en supprimant le paragraphe b et en nommant l'ancien paragraphe h paragraphe b ;

en nommant l'ancien paragraphe j paragraphe c ;

en insérant la nouvelle définition suivante à la suite du paragraphe c, et en nommant ce paragraphe d :

d. le terme « Société » désigne l'entité ou les entités privées, créées aux termes du droit d'un ou plusieurs États à laquelle (auxquelles) le système spatial de l'organisation internationale de télécommunications par satellites est transféré, y compris les entités leur succédant en droit ;

en supprimant le texte du paragraphe e et en insérant à la place la nouvelle définition suivante :

les termes « sur une base commerciale » signifient conformément à la pratique commerciale habituelle et coutumière du secteur des télécommunications ;

en nommant l'ancien paragraphe f paragraphe p ;

en nommant l'ancien paragraphe k paragraphe f, en supprimant « d'INTELSAT » et en insérant à la place « de la Société » ;

en supprimant le paragraphe g et en nommant l'ancien paragraphe c paragraphe g ;

en insérant la nouvelle définition suivante à la suite du paragraphe g :

h. les termes « obligation de connexité vitale » ou « LCO » désignent l'obligation assumée par la Société, telle qu'énoncée dans le contrat LCO, de fournir des services continus de télécommunications au client LCO ;

en supprimant le texte du paragraphe i et en insérant à la place le texte du paragraphe d ;

en insérant les nouvelles définitions suivantes à la suite du paragraphe i, et en nommant ces paragraphes j et k :

j. les termes « Accord de services publics » désignent l'instrument juridiquement contraignant par lequel l'ITSO s'assure que la Société respecte les Principes fondamentaux ;

k. les termes « Principes fondamentaux » désignent les principes décrits à l'article III ;

en supprimant le texte du paragraphe 1 et en insérant à la place la nouvelle définition suivante :

les termes « patrimoine commun » désignent les assignations de fréquences associées aux positions orbitales en cours de publication anticipée ou de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l'Union internationale des télécommunications (UIT), en conformité avec les dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT, qui sont transférées à une ou plusieurs Parties aux termes de l'article XII ;

en nommant l'ancien paragraphe m paragraphe q et en insérant, comme texte du nouveau paragraphe m, la définition suivante :

m. les termes « couverture mondiale » désignent la couverture géographique maximum de la terre vers le parallèle le plus au nord et le parallèle le plus au sud visibles depuis des satellites déployés à des emplacements orbitaux géostationnaires ;

en supprimant le texte du paragraphe n et en insérant à la place ce qui suit :

les termes « connexité mondiale » désignent les moyens d'interconnexion offerts aux clients de la Société par l'intermédiaire de la couverture mondiale que la Société fournit pour permettre des communications au sein des cinq régions de l'Union internationale des télécommunications définies par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications qui s'est tenue à Montreux en 1965, et entre ces régions ;

en ajoutant la nouvelle définition suivante après le paragraphe n et en nommant ce paragraphe o :

o. les termes « accès non discriminatoire » désignent l'opportunité d'accès au système de la Société sur une base égale et équitable ;

en ajoutant les nouvelles définitions suivantes après le paragraphe q et en nommant ces paragraphes r et s :

r. les termes « clients LCO » désignent tous les clients en droit de bénéficier et ayant signé des contrats LCO ;

s. le terme « administration » désigne tout département ou service officiel responsable du respect des obligations émanant de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de ses règlements administratifs.

Article II

L'article II est amendé —

en supprimant « d'INTELSAT » dans le titre, et en insérant « de l'ITSO » ;

en supprimant tout le texte de l'article II et en insérant à la place ce qui suit :

> Tenant dûment compte des principes énoncés ci-dessus dans le Préambule, les Parties créent l'Organisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ci-après « ITSO ».

Article III

L'article III est amendé —

en lui donnant le nouveau titre suivant : « But principal et Principes fondamentaux de l'ITSO » ;

en supprimant le paragraphe a ;

en supprimant le « b » du paragraphe « b » ; en insérant « aux fins d'application de l'article III » après « internationales » ; en nommant l'ancien alinéa b, i paragraphe a, et en nommant l'alinéa b, ii paragraphe b ; en supprimant « la Réunion des Signataires, compte tenu de l'avis exprimé par le Conseil des Gouverneurs, ait donné préalablement l'autorisation appropriée » dans le nouveau paragraphe b, et en insérant à la place ce qui suit : « l'autorisation appropriée ait été donnée » et en déplaçant l'ancien paragraphe b amendé et en l'insérant à l'article IV ;

en supprimant tout le reste du texte de l'article III et en insérant à la place ce qui suit :

> a. En tenant compte de l'établissement de la Société, le but principal de l'ITSO est de s'assurer, par le biais de l'Accord de services publics, que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de veiller au respect des Principes fondamentaux.
>
> b. Les Principes fondamentaux sont les suivants :
>
> i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale ;
>
> ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales ;
>
> iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.

Article IV

L'article IV est amendé —

en lui donnant le nouveau titre suivant : « Services publics de télécommunications nationales couverts »

en supprimant « INTELSAT » et en insérant à la place « L'ITSO » au paragraphe a ;

en nommant l'ensemble du texte amendé de l'article IV (Personnalité juridique) article VI, à l'exception de l'ancien paragraphe b de l'article III, tel qu'amendé ci-dessus, qui est inséré comme nouveau texte de l'article IV.

Article V

L'article V est amendé —

en lui donnant le nouveau titre suivant : « Supervision » ;

en supprimant l'ensemble du texte actuel de l'article V et en insérant à la place le texte suivant :

> L'ITSO prend toutes les mesures appropriées, y compris la conclusion de l'Accord de services publics, pour superviser l'exécution par la Société des Principes fondamentaux, en particulier le principe d'accès non discriminatoire au système de la Société pour les services publics de télécommunications existants et futurs offerts par la Société lorsque la capacité de secteur spatial est disponible sur une base commerciale.

Article VI

L'article VI est amendé —

en supprimant « d'INTELSAT » dans le titre, et en insérant à la place « de l'ITSO » ;

en le nommant article VIII ;

en modifiant le nouvel article VIII pour le formuler comme suit :

> L'ITSO comprend les organes suivants :
> a. l'Assemblée des Parties ;
> b. un organe exécutif dirigé par le Directeur général responsable devant l'Assemblée des Parties.

Article VII

L'article VII (Assemblée des Parties) est amendé—

en déplaçant le texte de l'article VII pour le mettre à l'article IX ;

en donnant à l'article VII le nouveau titre suivant : « Principes financiers » ;

en insérant le nouveau texte suivant à l'article VII :

a. L'ITSO sera financée pour la période de douze ans établie à l'article XXI, grâce à certains actifs financiers qu'elle conservera au moment du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société.

b. Dans le cas où l'ITSO continue d'exister au-delà de douze ans, l'ITSO obtient un financement par le biais de l'Accord de services publics.

Article VIII

L'article VIII (Réunion des Signataires) est amendé —

en supprimant le titre et la totalité du texte de l'ancien article VIII et en insérant à la place le texte et le titre amendés de l'article VI, tel qu'amendé ci-dessus, et nommé article VIII.

Article IX

L'article IX est amendé —

en supprimant la totalité du texte de l'ancien article IX ;

en donnant à l'article IX le nouveau titre suivant : « Assemblée des Parties » ;

en modifiant le texte de l'ancien article VII (Assemblée des Parties), nommé ci-dessus article IX, comme suit :

en supprimant « INTELSAT » et en insérant à la place « ITSO » au paragraphe a ;

en supprimant les paragraphes b à e compris, et en insérant à la place ce qui suit :

b. L'Assemblée des Parties prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme de l'ITSO.

c L'Assemblée des Parties prend en considération les questions qui intéressent particulièrement les Parties en tant qu'États souverains, notamment elle assure que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de :

i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale ;
ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales ;
iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.

d. L'Assemblée des Parties a les fonctions et pouvoirs suivants :

i. elle donne les instructions qu'elle juge appropriées à l'organe exécutif de l'ITSO en particulier en ce qui concerne l'examen par celui-ci des activités de la Société qui sont directement liées aux Principes fondamentaux;
ii. elle examine et prend les décisions relatives aux propositions d'amendements de l'Accord conformément à l'article XV du présent Accord ;
iii. elle nomme et démet de ses fonctions le Directeur général conformément à l'article X ;
iv. elle examine les rapports remis par le Directeur général qui ont trait au respect par la Société des Principes fondamentaux et prend des décisions sur ces rapports ;
v. elle examine et, à sa discrétion, prend des décisions sur les recommandations du Directeur général ;
vi. elle adopte, en vertu des dispositions du paragraphe b de l'article XIV de l'Accord, les décisions concernant le retrait d'une Partie de l'ITSO ;
vii. elle adopte les décisions concernant les questions relatives aux relations officielles entre l'ITSO et les États, qu'ils soient ou non Parties, ou les organisations internationales ;
viii. elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties ;
ix. elle examine les questions relatives au patrimoine commun des Parties ;
x. elle adopte les décisions relatives à l'autorisation mentionnée au b de l'article IV de l'Accord ;
xi. elle examine et approuve le budget de l'ITSO pour toute période décidée par l'Assemblée des Parties ;
xii. elle prend toute décision nécessaire pour ce qui est des dépenses imprévues pouvant sortir du budget approuvé ;
xiii. elle nomme un commissaire aux comptes pour examiner les dépenses et les comptes de l'ITSO ;
xiv. elle choisit les experts juridiques mentionnés à l'article 3 de l'Annexe A de l'Accord ;
xv. elle détermine les conditions dans lesquelles le Directeur général peut engager une procédure d'arbitrage à l'encontre de la Société en vertu de l'Accord de services publics ;
xvi. elle décide des amendements qu'il est proposé d'apporter à l'Accord de services publics ;

xvii. elle exerce toute autre fonction relevant de sa compétence au titre de tout autre article de l'Accord.

e. L'Assemblée des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, en commençant au plus tard douze mois après le transfert du système spatial de l'ITSO à la Société. En plus des sessions ordinaires, l'Assemblée des Parties peut tenir des sessions extraordinaires convoquées à la demande de l'organe exécutif en vertu des dispositions du paragraphe k de l'article X, ou sur demande écrite d'une ou plusieurs Parties adressée au Directeur général précisant l'objet de la réunion sous réserve de l'acceptation d'au moins un tiers des Parties, y compris celles qui ont présenté la demande. L'Assemblée des Parties définit les conditions dans lesquelles le Directeur général peut convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties.

en supprimant « Chaque Partie dispose d'une voix » au paragraphe f ;

en ajoutant ce qui suit à la fin du paragraphe f :

Les Parties ont la possibilité de voter par procuration ou par d'autres moyens jugés appropriés par l'Assemblée des Parties et reçoivent les informations nécessaires suffisamment longtemps avant la session de l'Assemblée des Parties.

en nommant l'ancien paragraphe g paragraphe h et en insérant ce qui suit après « membres du bureau » :

« ainsi que des dispositions concernant la participation et le vote ».

en insérant le nouveau paragraphe g suivant :

g. Pour toute session de l'Assemblée des Parties, chaque Partie dispose d'une voix.

en nommant l'ancien paragraphe h paragraphe i et en supprimant « d'INTELSAT » et tous les mots suivants jusqu'à la fin de la phrase, et en insérant à la place « de l'ITSO ».

Article X

L'article X est amendé —

en donnant à l'article X le nouveau titre suivant : « Directeur général » et en supprimant la totalité du texte de l'article X et en insérant à la place ce qui suit :

a. L'organe exécutif est dirigé par le Directeur général qui est directement responsable devant l'Assemblée des Parties.

b. Le Directeur général :

i. est le fonctionnaire de rang le plus élevé du personnel et le représentant légal de l'ITSO ; il est responsable de l'exécution de toutes les fonctions de gestion, y compris l'exercice des droits aux termes de contrats ;

ii. agit conformément aux directives et aux instructions de l'Assemblée des Parties ;

iii. est nommé par l'Assemblée des Parties pour un mandat de quatre ans ou toute autre période décidée par l'Assemblée des Parties. Il peut être relevé de ses fonctions par décision motivée de l'Assemblée des Parties. Aucun Directeur général n'est nommé pour plus de huit ans.

c. Les considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte pour la nomination du Directeur général et le recrutement des autres membres du personnel de l'organe exécutif doivent être de nature à assurer les normes les plus élevées d'intégrité, de compétence et d'efficacité, en tenant compte des avantages que pourraient présenter un recrutement et un déploiement sur une base régionale et géographiquement diversifiée. Le Directeur général et les autres membres du personnel de l'organe exécutif s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers l'ITSO.

d. Le Directeur général, sous réserve des orientations et instructions de l'Assemblée des Parties, détermine la structure, les niveaux d'effectifs et les modalités type d'emploi des dirigeants et employés et nomme le personnel de l'organe exécutif. Le Directeur général peut choisir des experts-conseils et autres conseillers de l'organe exécutif.

e. Le Directeur général supervise le respect par la Société des Principes fondamentaux.

f. Le Directeur général :

i. surveille le respect par la Société du Principe fondamental consistant à desservir les clients LCO en respectant les contrats LCO ;

ii. examine les décisions prises par la Société pour ce qui est des demandes d'admissibilité à conclure un contrat LCO ;

iii. aide les clients LCO à résoudre leurs différends avec la Société en fournissant des services de conciliation ;

iv. dans le cas où un client LCO décide d'engager une procédure d'arbitrage contre la Société, donne des conseils sur le choix des experts-conseils et des arbitres.

g. Le Directeur général rend compte aux Parties des questions auxquelles il est fait référence aux paragraphes d à f.

h. En application des modalités qui seront établies par l'Assemblée des Parties, le Directeur général peut engager une procédure d'arbitrage à l'encontre de la Société en vertu de l'Accord de services publics.

i. Le Directeur général traite avec la Société conformément à l'Accord de services publics.

j. Le Directeur général, au nom de l'ITSO, examine toutes les questions afférentes au patrimoine commun des Parties et communique les vues des Parties à (aux) l'Administration(s) notificatrice(s).

k. Lorsque le Directeur général estime que le fait qu'une Partie n'ait pas pris de mesure aux termes du paragraphe c de l'article XI a porté atteinte à la capacité de la Société à respecter les Principes fondamentaux, le Directeur général contacte ladite Partie en vue de trouver une solution à cette situation et peut, conformément aux conditions définies par l'Assemblée des Parties et stipulées au paragraphe e de l'article IX, convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties.

l. L'Assemblée des Parties désigne un haut fonctionnaire de l'organe exécutif pour assumer les fonctions de Directeur général par intérim lorsque le Directeur général est absent, empêché de remplir ses fonctions ou lorsque son poste devient vacant. Le Directeur général par intérim détient les compétences attribuées au Directeur général en vertu du présent Accord. En cas de vacance, le Directeur général par intérim assume ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions d'un Directeur général nommé et confirmé, dans les meilleurs délais, conformément à l'alinéa iii du paragraphe b du présent article.

Article XI

L'article XI est amendé —

en donnant à l'article XI le nouveau titre suivant : « Droits et obligations des Parties » ;

en supprimant la totalité du texte de l'article XI et en insérant à la place le texte de l'article XIV en l'amendant comme suit :

au paragraphe a, en supprimant « et les Signataires » et en insérant « , les Principes fondamentaux visés à l'article III » après « Préambule » ;

au paragraphe b, en supprimant « et tous les Signataires doivent être autorisés » et en insérant à la place « sont autorisées » ; en supprimant « ils sont en droit d'être représentés » et en insérant à la place « elles sont en droit d'être représentées » ; en supprimant « et de l'Accord d'exploitation » ; en supprimant le mot « INTELSAT » les deux fois où il apparaît et en insérant « l'ITSO » ; en supprimant « ou le Signataire » après le mot « Partie » et en supprimant « et de tous les Signataires » ;

en supprimant les paragraphes c à g compris et en insérant à la place le nouveau paragraphe c suivant :

c. Les Parties prennent, de façon transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence, aux termes de la procédure nationale applicable et des accords internationaux pertinents auxquels elles sont parties, les mesures requises pour que la Société puisse respecter les Principes fondamentaux.

Article XII

L'article XII est amendé —

en lui donnant le nouveau titre suivant : « Assignations de fréquences » ;

en supprimant la totalité de son texte et en insérant à la place le nouveau texte suivant :

a. Les Parties de l'ITSO conservent les positions orbitales et les assignations de fréquences en cours de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l'UIT en vertu des dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT, jusqu'à ce que l'(les) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s) ai(en)t notifié le Dépositaire qu'elle(s) a (ont) approuvé, accepté ou ratifié le présent Accord. Les Parties choisissent parmi les membres de l'ITSO une Partie chargée de représenter toutes les Parties membres de l'ITSO auprès de l'UIT au cours de la période pendant laquelle les Parties de l'ITSO conservent ces assignations.

b. Lorsque la Partie, choisie aux termes du paragraphe a pour représenter l'ensemble des Parties au cours de la période pendant laquelle l'ITSO conserve les assignations, reçoit la notification par le Dépositaire de l'approbation, l'acceptation ou la ratification du présent Accord par une Partie choisie par l'Assemblée des Parties en qualité d'Administration notificatrice pour la Société, elle transfère lesdites assignations à l'(aux) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s).

c. Toute Partie choisie en qualité d'Administration notificatrice de la Société, en vertu de la procédure nationale applicable :

- i. autorise l'utilisation de ladite assignation de fréquences par la Société de manière à permettre le respect des Principes fondamentaux ;
- ii. dans le cas où ladite utilisation n'est plus autorisée ou si la Société n'a plus besoin de ladite (desdites) assignation(s) de fréquence(s), annule ladite assignation de fréquences aux termes des procédures de l'UIT.

d. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une Partie choisie en qualité d'Administration notificatrice pour la Société cesse d'être membre de l'ITSO aux termes de l'article XIV, ladite Partie est liée par toutes les dispositions pertinentes du présent Accord et du Règlement des radiocommunications de l'UIT et y est soumise jusqu'à ce que les assignations de fréquences soient transférées à une autre Partie en conformité avec les procédures de l'UIT.

e. Chaque Partie choisie en qualité d'Administration notificatrice en vertu du paragraphe c :

- i. fait rapport, au moins sur une base annuelle, au Directeur général, sur le traitement accordé par ladite Administration notificatrice à la Société, en prêtant une attention particulière au respect par ladite Partie de ses obligations au titre de l'article XI, c ;
- ii. demande l'opinion du Directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des mesures requises pour mettre en œuvre le respect par la Société des Principes fondamentaux ;

iii. travaille avec le Directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des activités potentielles de l'(des) Administration(s) notificatrice(s) afin d'élargir l'accès aux pays dépendants ;

iv. notifie et consulte le Directeur général au sujet des coordinations de système satellitaire auprès de l'UIT qui sont entreprises au nom de la Société pour assurer le maintien de la connexité mondiale et du service aux usagers dépendants ;

v. mène des consultations avec l'UIT au sujet des besoins des usagers dépendants en matière de télécommunications par satellite.

Article XIII

L'article XIII est amendé —

en supprimant le titre et le texte de l'article XIII ;

en nommant l'ancien article XV article XIII ;

en donnant à l'article XIII le nouveau titre suivant : « Siège de l'ITSO, privilèges, exemptions et immunités » ;

en amendant le texte de l'ancien article XV, nommé article XIII, comme suit :

au paragraphe a, en supprimant « d'INTELSAT » et en insérant « de l'ITSO » et en supprimant le point à la fin du paragraphe et en insérant ce qui suit : « , D.C., à moins que l'Assemblée des Parties n'en décide autrement. » ;

au paragraphe b, en supprimant « et de tous droits de douane sur les satellites de télécommunications ainsi que sur les éléments et les pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial » ; en supprimant « INTELSAT » et en insérant à la place « l'ITSO » et en supprimant « d'INTELSAT » et en insérant à la place « de l'ITSO » ;

au paragraphe c, en supprimant « d'INTELSAT » les trois fois où il apparaît et en insérant à la place « de l'ITSO » ; en supprimant « à INTELSAT » et en insérant à la place « à l'ITSO » ; en supprimant « hauts fonctionnaires » et insérant à la place « dirigeants » ; en supprimant à la fin de la première phrase « , aux Signataires et aux représentants de Signataires ainsi qu'aux personnes participant aux procédures d'arbitrage » ; en supprimant « doit, dès que possible, conclure » et en insérant à la place « conclut, dès que possible, » ; en supprimant « avec INTELSAT » et en insérant à la place « avec l'ITSO » ; en supprimant la phrase « Ledit Accord comportera une disposition exonérant de tout impôt national sur le revenu les sommes versées par INTELSAT, dans le territoire de ladite Partie, aux Signataires, agissant en cette qualité, à l'exception du Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle le siège est situé. » et en supprimant « doivent également, dès que possible, conclure » et en insérant à la place « concluent, dès que possible, ».

Article XVI

L'article XVI (Retrait) est nommé article XIV et amendé pour le formuler comme suit :

a. i. Toute Partie peut se retirer volontairement de l'ITSO. La Partie qui se retire notifie par écrit sa décision au Dépositaire.

ii. La notification de la décision de retrait d'une Partie en vertu des dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe est transmise par le Dépositaire à toutes les Parties et à l'organe exécutif.

iii. Sous réserve des dispositions du paragraphe d de l'article XII, le retrait volontaire, notifié conformément aux dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe, prend effet, et le présent Accord cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie qui se retire, trois mois après la date de réception de la notification.

b. i. Si une Partie paraît avoir manqué à l'une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes de l'Accord, l'Assemblée des Parties, après avoir reçu une notification à cet effet ou agissant de sa propre initiative et après avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est réputée s'être retirée de l'ITSO. À partir de la date d'une telle décision, l'Accord cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie. L'Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin.

ii. Si l'Assemblée des Parties décide qu'une Partie est réputée s'être retirée de l'ITSO conformément aux dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe, l'organe exécutif en avise le Dépositaire, lequel transmet la notification à toutes les Parties.

c. Dès la réception par le Dépositaire ou l'organe exécutif, selon le cas, de la notification d'une décision de retrait conformément aux dispositions de l'alinéa i du paragraphe a du présent article, la Partie qui la notifie cesse d'avoir tout droit de représentation et de vote au sein de l'Assemblée des Parties, quels qu'ils soient, et elle n'assume aucune obligation ou responsabilité après la réception de la notification.

d. Si l'Assemblée des Parties décide, conformément au paragraphe b du présent article, qu'une Partie est réputée s'être retirée de l'ITSO, la Partie n'assume aucune obligation ou responsabilité après ladite décision.

e. Aucune Partie n'est tenue de se retirer de l'ITSO en conséquence directe de toute modification du statut de cette Partie vis-à-vis des Nations Unies ou de l'Union internationale des télécommunications.

Article XVII

L'ancien article XVII (Amendements) est nommé article XV et le nouvel article XV est amendé –

au paragraphe a, en supprimant à la fin « et à tous les Signataires » ;

au paragraphe b, en supprimant « dispositions » et en insérant à la place « procédures » ; en supprimant « VII » et en insérant à la place « IX » et en supprimant la dernière phrase ;

au paragraphe c, en supprimant le chiffre « VII » et en insérant à la place « IX » ;

en modifiant le paragraphe d pour le formuler comme suit :

> d. Un amendement approuvé par l'Assemblée des Parties entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe e du présent article après réception par le Dépositaire de la notification d'approbation, d'acceptation ou de ratification de l'amendement par les deux tiers des États qui étaient Parties à la date à laquelle l'amendement a été approuvé par l'Assemblée des Parties.

en supprimant « d'INTELSAT » au paragraphe e et en insérant à la place « de l'ITSO ».

Article XVIII

L'ancien article XVIII (Règlement des différends) est nommé article XVI et le nouvel article XVI est amendé pour être formulé comme suit :

a. Tout différend d'ordre juridique entre des Parties ou entre l'ITSO et une ou plusieurs Parties et relatif aux droits et obligations découlant de l'Accord, est soumis, s'il n'a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe A de l'Accord.

b. Tout différend d'ordre juridique relatif aux droits et obligations découlant de l'Accord, survenu entre une Partie et un État qui a cessé d'être Partie, ou entre l'ITSO et un État qui a cessé d'être Partie, et qui se produit après que l'État a cessé d'être Partie, est soumis à l'arbitrage, s'il n'a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable. Cet arbitrage a lieu conformément aux dispositions de l'Annexe A de l'Accord, si l'État qui a cessé d'être Partie y consent. Si un État cesse d'être Partie après la soumission à l'arbitrage d'un différend auquel il participait conformément au paragraphe a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'à sa conclusion.

c. Tout différend d'ordre juridique découlant d'accords entre l'ITSO et une Partie, quelle qu'elle soit, est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits accords. En l'absence de telles dispositions, ces différends, s'ils ne sont pas résolus autrement, peuvent être soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe A de l'Accord si les parties au différend y consentent.

Article XIX

L'ancien article XIX (Signature) est nommé article XVII et le nouvel article XVII est amendé —

en ajoutant « des Nations Unies ou » à l'alinéa a, ii après « État membre » ;

Article XX

L'ancien article XX (Entrée en vigueur) est nommé article XVIII et le nouvel article XVIII est amendé —

en modifiant le paragraphe a pour le formuler comme suit :

a. Le présent Accord entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle il a été signé, sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou soixante jours après la date à laquelle l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré les deux tiers des États qui étaient parties à l'Accord provisoire lorsque le présent

Accord a été ouvert à la signature pourvu que dans ces deux tiers soient comprises des parties à l'Accord provisoire qui détenaient alors au moins deux tiers des quotes-parts en vertu de l'Accord spécial.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'Accord n'entre en vigueur en aucun cas moins de huit mois ou plus de dix-huit mois après la date à laquelle il a été ouvert à la signature.

en modifiant la dernière phrase du paragraphe c pour la formuler comme suit :

Si l'application à titre provisoire cesse en vertu de l'alinéa ii ou de l'alinéa iii du présent paragraphe, les dispositions du paragraphe c de l'article XIV de l'Accord régissent les droits et obligations de la Partie.

en supprimant le paragraphe d et en dénommant l'ancien paragraphe e paragraphe d.

Article XXI

L'ancien article XXI (Dispositions diverses) est nommé article XIX et le nouvel article XIX est amendé —

en supprimant toutes les occurrences des termes « d'INTELSAT » et en insérant à la place « de l'ITSO » ;

en supprimant « et à tous les Signataires » au paragraphe b.

Article XXII

L'article XXII (Dépositaire) est nommé article XX et le nouvel article XX est amendé —

en supprimant toutes les occurrences des termes « d'INTELSAT » et en insérant à la place « de l'ITSO » ;

en remplaçant « XIX » du paragraphe a par « XVII » ;

en remplaçant « XIX » du paragraphe b par « XVII », et « XX » par « XVIII » ;

en supprimant « Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord, le Dépositaire fait enregistrer celui-ci » et en insérant à la place « À l'entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire le fait enregistrer » ;

en déplaçant la totalité du texte après « Charte des Nations Unies. » du paragraphe c et en l'insérant immédiatement à la suite du dernier article de l'Accord amendé.

Nouvel article

À la suite du nouvel article XX, insérer le nouvel article XXI suivant, intitulé « Durée », formulé comme suit :

> Le présent Accord reste en vigueur pendant au moins douze ans à partir de la date du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société. L'Assemblée des Parties peut mettre fin au présent Accord à compter du douzième anniversaire de la date du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société par un vote des Parties en application du paragraphe f de l'article IX. Une telle décision est considérée comme étant une question de fond.

Instructions générales applicables à tous les articles

Les articles amendés sont reclassés par ordre numérique, et les paragraphes de chaque article amendé sont reclassés par ordre alphabétique.

ANNEXE A

L'Annexe A est supprimée dans son intégralité.

ANNEXE B

L'Annexe B est supprimée dans son intégralité.

ANNEXE C

L'Annexe C est amendée comme suit —

en nommant l'Annexe C « Annexe A » ;

en supprimant dans le titre de l'Annexe «VISES A L'ARTICLE XVIII DE L'ACCORD ET A L'ARTICLE 20 DE L'ACCORD D'EXPLOITATION » ;

à l'article 1, en supprimant « XVIII » et en insérant à la place « XVI » et en supprimant « et à l'article 20 de l'Accord d'exploitation, ainsi qu'à l'annexe à celui-ci » ;

à l'article 2, en supprimant « XVIII » et en insérant à la place « XVI » et en supprimant « et à l'article 20 de l'Accord d'exploitation, ainsi qu'à l'annexe à celui-ci » ;

à l'article 3, paragraphe a, en supprimant « ultérieure » et en insérant à la place « suivante », et en insérant « deuxième » après « entre la fin de chaque session et la fin de la » ;

à l'article 3, paragraphe c, en insérant la nouvelle phrase suivante à la fin de la première phrase : « Les membres du groupe d'experts peuvent participer aux réunions en personne ou par voie électronique. » et en supprimant, à la fin du paragraphe c, « d'INTELSAT aux fins d'application de l'article 8 de l'Accord » et en insérant à la place « de l'ITSO » ;

à l'article 3, paragraphe d, en supprimant la deuxième phrase ;

à l'article 3, paragraphe e, en supprimant « paragraphe » et en insérant à la place « paragraphes » et en supprimant « ou le Conseil des Gouverneurs s'efforcent » et en insérant à la place « s'efforce » ;

à l'article 3, paragraphe g, en supprimant la désignation « g. » et le texte du paragraphe g ;

à l'article 4, alinéa a, iv, en supprimant « XVIII » et en insérant à la place « XVI » et en supprimant « ou de l'article 20 de l'Accord d'exploitation » ;

à l'article 4, paragraphe b, en supprimant « et à chacun des Signataires » ;

à l'article 5, paragraphe a, en insérant « de la présente Annexe » à la suite de « l'article 4 » ;

à l'article 5, paragraphe c, en insérant « ou l'autre » à la suite de « À défaut d'entente dans ce délai, l'un » ;

à l'article 6, alinéa a, i, en insérant « au différend » à la suite de « partie » ;

à l'article 7, paragraphe b, en supprimant « INTELSAT » et en insérant à la place « l'ITSO » ; en supprimant « , les Parties dont les Signataires qu'elles ont désignés et les Signataires dont les Parties qui les ont désignés » et en insérant à la place « et les Parties qui » ; en supprimant « lorsqu'INTELSAT » et en insérant à la place « lorsque l'ITSO » et en supprimant « et tous les Signataires » ;

à l'article 7, paragraphe f, en supprimant « XVIII » et en insérant à la place « XVI » et en supprimant « et à l'article 20 de l'Accord d'exploitation, ainsi qu'à l'annexe à celui-ci » ;

à l'article 7, paragraphe h, en supprimant « XVIII » et en insérant à la place « XVI » et en supprimant « et à l'article 20 de l'Accord d'exploitation, ainsi qu'à l'annexe à celui-ci » ;

à l'article 7, paragraphe k, en supprimant « et à tous les Signataires » ;

à l'article 9, en supprimant la désignation « a. » et le texte du paragraphe a ; en supprimant la désignation « b. » et en supprimant « Dans le cas où toute autre Partie, tout Signataire ou INTELSAT estiment avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l'affaire, ils peuvent » et en insérant à la place « Toute Partie non partie à un différend, ou l'ITSO, si elle estime avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l'affaire, peut » ;

à l'article 11, en supprimant « , chaque Signataire et INTELSAT » et en insérant à la place « et l'ITSO » ;

à l'article 13 à l'alinéa a, i, en supprimant « et l'Accord d'exploitation » ; au paragraphe b, en supprimant « Lorsqu'INTELSAT » et en insérant à la place « Lorsque l'ITSO » ; en supprimant « autorisée ni par l'Accord, ni par l'Accord d'exploitation » et en insérant à la place « pas autorisée par l'Accord » ; en supprimant « ces derniers » et en insérant à la place « ce dernier » et en supprimant « et tous les Signataires » après « Parties » au paragraphe b ;

à l'article 14, en supprimant « Lorsqu'INTELSAT » et en insérant à la place « Lorsque l'ITSO » ; en supprimant « d'INTELSAT » et en insérant à la place « de l'ITSO » et en supprimant « aux fins de l'article 8 de l'Accord d'exploitation ».

ANNEXE D

L'Annexe D est supprimée dans son intégralité.

I CERTIFY THAT the foregoing is a true copy of the amendments of the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT", approved by the Twenty-fifth Assembly of Parties at Washington, November 13-17, 2000, in the English, French and Spanish languages.

IN TESTIMONY WHEREOF, I, COLIN L. POWELL, Secretary of State of the United States of America, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Authentication Officer of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this twenty-sixth day of April, 2001.

Colin L. Powell
Secretary of State

By Dervitia J Hawkins
Authentication Officer
Department of State

Traduzione non ufficiale.

CERTIFICO CHE la seguente è una copia autentica degli emendamenti alla Convenzione relativa all'Organizzazione Internazionale delle Telecomunicazioni Satellitari "INTELSAT", approvati dalla venticinquesima Assemblea delle Parti a Washington, Novembre 13-17, 2000, in lingua inglese, francese e spagnola.

IN FEDE DI CHE, IL SOTTOSCRITTO, COLIN L. POWELL, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America,. ha disposto che il sigillo del Dipartimento di Stato fosse apposto ed il suo nome autenticato dal funzionario preposto del suddetto Dipartimento, nella città di Washington, nel Distretto di Columbia, addì 26 di Aprile, 2001.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3849):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 2 aprile 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 maggio 2003, con pareri delle commissioni I, II, V e IX.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 13 maggio 2003, 24 giugno 2003 e il 17 luglio 2003.

Relazione presentata il 17 luglio 2003 (atto n. 3849/*A* - relatore on. Pacini).

Esaminato in aula il 15 settembre 2003 e approvato il 16 settembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2490):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 settembre 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 3 dicembre 2003.

Relazione presentata il 12 dicembre 2003 (atto n. 2490/*A* - relatore sen. Provera).

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

04G0025

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **22.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and on capital and to prevent fiscal evasion and with a view to promote economic cooperation between the two countries,

Have agreed upon the following measures

Chapter I

Scope of the Convention

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States

Article 2

TAXES COVERED

1 This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, or on total capital or on elements of income or capital, including taxes on gains from the alienation of

movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation

3 The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of the Italian Republic:
1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche); and
2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche),

whether or not they are collected by withholding at source,

(hereinafter referred to as "Italian taxes").

(b) in the case of the Republic of Uzbekistan.
1 - the tax on income (profit) of legal persons,
2 - the tax on income of individuals; and
3 - the property tax

whether or not they are collected by withholding at source,

(hereinafter referred to as “Uzbekistan taxes”)

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant change which have been made in their respective taxation laws

Chapter II

Definitions

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1 In this Convention, unless the context otherwise requires,

(a) the term "Uzbekistan" means the Republic of Uzbekistan and, when used in a geographical sense, includes its territory, the territorial waters and air space over them where the Republic of Uzbekistan may exercise sovereign rights and jurisdiction including rights to use the subsoil and natural resources in accordance with the international law and the laws of the Republic of Uzbekistan,

(b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State " mean Uzbekistan or Italy, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons,

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State,

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "nationals" means

(i) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Italy, the Ministry of Finance.
(ii) in the case of Uzbekistan, the State Taxation Committee,

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Convention applies

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

(a) a place of management;

(b) a branch,
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources,
(g) a building site or construction, or assembly project which exists for more than twelve months.

3 The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

Taxation of income

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1 Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State

2 The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to

a) that permanent establishment; or
b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,

or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which could have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, than that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 26 of this Convention and paragraphs 7 and 8 of the Protocol.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation

3 Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or
b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or
c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4 The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5 The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6 Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7 Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claims for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2 However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph-films, or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, and for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated by such enterprise in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State of which the enterprise operating the ship or aircraft is a resident.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by artistes or sportsmen if the visit to that State is completely supported by public funds of one or both of the Contracting States or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State of which the artiste or the sportsman is a resident.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, any pension or similar remuneration derived from sources within a Contracting State in consideration of past employment by an individual who is a resident of the other Contracting State and subject to tax in respect thereof in that other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

   b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State, who

      (i) is a national of that State, or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2 a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of, and a resident of, that State

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remunerations or pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by one of the Contracting State or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS AND TEACHERS

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

Article 21

STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law

Chapter IV

Taxation of capital

Article 23

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2 Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the enterprise is situated.

4 All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State

Chapter V

Methods for elimination of double taxation

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1 It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article

2 In the case of Italy

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Uzbekistan, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide
In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Uzbekistan but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income
However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law

3 In the case of Uzbekistan

If a resident of Uzbekistan derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, the amount of such income or capital tax paid in Italy will be deducted from the tax paid by such a person in Uzbekistan However, such a deduction cannot exceed the amount of the tax calculated on such income or capital according to the legislation and the regulations of Uzbekistan which shall not affect the general principle hereof

Chapter VI

Special Provisions

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents

3 Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

6. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1.Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of the State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation·

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements

Article 29

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2 Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 26 of this Convention

Chapter VII

Final Provisions

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1 This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible

2 The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect

(a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January next following the year in which this Convention enters into force; and

(b) in respect of other taxes on income or on capital, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January next following the year in which this Convention enters into force.

Article 31

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force In such event, the Convention shall cease to have effect

a) with respect to taxes withheld at source on received income from 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given,

b) with respect to other taxes on income or on capital, for any taxable year beginning on or after the 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED HAVE SIGNED THIS CONVENTION

Done in duplicate at Rome the 21st day of November 2000 in the Italian, Uzbek and English languages, all texts being equally authoritative In case of any divergence the English text shall prevail

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Italian Republic between and the Government of the Republic of Uzbekistan for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood that:

1. With reference to Article 2, paragraph 3, subparagraph b), in case Italy shall introduce in the future a tax on capital, this Convention shall apply to such tax, and double taxation shall be avoided under the provisions of Article 24 of the Convention.

2 The expression "local authority(ies)", wherever mentioned in this Convention, shall include political and administrative subdivisions in the case of Italy

3. With reference to paragraph 2 of Article 6, the term "usufruct" shall be defined according to the domestic law of each Contracting State, but in any case it shall include the right whereby a person may use, wholly or partially, certain property and receive income therefrom, even though the property is legally owned by another person, subject to the condition that the holder does not change, damage or sell the property.

4. With reference to paragraph 3 of Article 7, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.

5. With reference to Article 18, if a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident on the cessation of his employment in the first-mentioned State as severance payments (indemnities) or similar lump sum payments, are taxed in that Contracting State. In this paragraph, the expression "severance payments (indemnities)" includes any payment made in consequence of the termination of any office or employment of a person.

6 With reference to paragraph 6 of Article 25, domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance shall include the provisions for the limitation of the deduction of

expenses and other negative elements deriving from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting State

7. With reference to Article 26, if any difficulty or doubt arising as to the interpretation of the Convention cannot be resolved by the competent authorities pursuant to Article 26, the case may, if both competent authorities and the taxpayer(s) agree, be submitted for arbitration, provided that the taxpayer agrees in writing to be bound by the decision of the arbitration board. The decision of the arbitration board in a particular case shall be binding on both States with respect to that case The procedures shall be established between the States, if appropriate pursuant to paragraph 4 of Article 26, and by notes exchanged between the two competent authorities The provisions of this paragraph shall have effect after the competent authorities have so agreed through exchange of notes

8 With reference to paragraph 1 of Article 26, the expression "irrespective of the remedies provided by the domestic laws" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be in any case preventively initiated, when the claim is related to an assessment of taxes not in accordance with this Convention

9 With reference to Article 29, the provisions of paragraph 3 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the application of the limitations provided for in this Convention

IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED HAVE SIGNED THIS ADDITIONAL PROTOCOL.

Done in duplicate at Rome the 21st day of november, 2000, in the Italian, Uzbek and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergence the English text shall prevail

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

C O N V E N Z I O N E

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali e allo scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi

Hanno convenuto quanto segue.

Capitolo I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1 La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o loro enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le

imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3 Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne la Repubblica italiana.
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche,

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

(b) per quanto concerne la Repubblica dell'Uzbekistan.
1 - l'imposta sul reddito (utili) delle persone giuridiche,
2 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; e
3 - l'imposta sul patrimonio

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta uzbeka")

4 La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

Definizioni

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1 Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare i propri diritti sovrani per quanto

concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonchè delle acque sovrastanti;

(b) il termine "Uzbekistan" designa la Repubblica dell'Uzbekistan e, quando è usato in senso geografico, comprende il suo territorio, le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, sui quali la Repubblica dell'Uzbekistan ha piena sovranità e può esercitare i propri diritti, compresi l'utilizzo del sottosuolo marino e delle risorse naturali, in conformità del diritto internazionale ed ai sensi della legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Uzbekistan o l'Italia;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente,

(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente,

(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente,

(i) l'espressione "autorità competente" designa·

(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

(ii) per quanto concerne l'Uzbekistan, il Comitato Fiscale di Stato,

2 Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività

2 L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare

(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali,
(g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se.

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a:

a) detta stabile organizzazione; ovvero
b) vendite in detto altro Stato di beni o merci di natura identica o analoga a quelli venduti per mezzo di detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
Tuttavia, tale deduzione non è ammessa con riferimento a eventuali somme pagate (diversamente che per il rimborso di spese effettive) dalla stabile organizzazione alla sede centrale dell'impresa o ad altri suoi uffici, a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti analoghi in corrispettivo per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di provvigioni per specifici servizi resi o per l'attività di direzione, oppure, ad eccezione del caso delle aziende di credito, a titolo di interessi su prestiti in favore della stabile organizzazione

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,

o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorchè uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della presente Convenzione e ai paragrafi 7 e 8 del Protocollo.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che

percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione sugli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale, o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per la quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1 I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente del quale è residente l'impresa esercente la nave o l'aeromobile.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti e sportivi qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato completamente con fondi pubblici di uno o di entrambi gli Stati contraenti o loro enti locali. In tal caso, i redditi sono imponibili solamente nello Stato contraente di cui è residente l'artista o lo sportivo.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e pagate, in relazione ad un cessato impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per tali redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel primo Stato contraente.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

(i) abbia la nazionalità di detto Stato, o

(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi

2 a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro analogo istituto d'istruzione, e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i propri studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione

Capitolo IV

Imposizione del patrimonio

Articolo 23

PATRIMONIO

1 Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata l'impresa

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Capitolo V

Metodi per eliminare la doppia imposizione

Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Uzbekistan, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Uzbekistan, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne l'Uzbekistan.

Se un residente dell'Uzbekistan ritrae redditi o possiede patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Uzbekistan dedurrà dall'imposta versata da tale residente un ammontare pari all'imposta su detto reddito o detto patrimonio pagata in Italia. Tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere l'ammontare dell'imposta calcolata su tale reddito o patrimonio in base alle leggi ed ai regolamenti dell'Uzbekistan che non devono essere in contrasto con il principio generale qui espresso

Capitolo VI

Disposizioni particolari

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione

6. Tuttavia, le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli

organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo·

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e

(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Articolo 31

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi realizzati a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE

FATTA a Roma, il 21-XI 2000 in duplice esemplare, nelle lingue Italiana, Uzbeka ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede In caso di divergenza prevarrà il testo inglese

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione stessa.

Resta inteso che:

1. Con riferimento al paragrafo 3 b) dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere introdotta in Italia, la presente Convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione.

2. L'espressione "ente/i locale/i", ovunque menzionata nella presente Convenzione, comprende, nel caso dell'Italia, le suddivisioni politiche ed amministrative.

3. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 6, il termine "usufrutto" è definito in conformità della legislazione interna di ciascuno degli Stati contraenti, ma in ogni caso comprende il diritto per cui un soggetto può utilizzare, in tutto o in parte, un certo bene e da esso ricavarne tutti gli utili, anche se la proprietà è legalmente in capo ad un altro soggetto, a condizione che l'usufruttario non cambi, danneggi o venda il bene.

4. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

5. Con riferimento all'articolo 18, se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfettarie di natura analoga sono imponibili in detto Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

6. Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 25, le disposizioni interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale comprendono le disposizioni per limitare la deducibilità di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.
7 Con riferimento all'articolo 26, nel caso in cui difficoltà o dubbi relativi all'interpretazione della Convenzione non possano essere risolti dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26, il caso

può, qualora le autorità competenti ed il/i contribuente/i concordino, essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il contribuente dichiari per iscritto di essere vincolato dalla decisione della commissione di arbitrato. La decisione della commissione di arbitrato in un caso particolare sarà vincolante per entrambi gli Stati con riferimento a detto caso. Le procedure saranno stabilite tra gli Stati ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 26, e sulla base di uno scambio di note tra le due autorità competenti Le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno dopo che le autorità competenti le avranno convenute attraverso uno scambio di note

8 Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO IL PRESENTE PROTOCOLLO

FATTO a Roma....., il 21 novembre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, uzbeka ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede In caso di divergenza prevarrà il testo inglese

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3957):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 9 maggio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 giugno 2003, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, X e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 17 giugno 2003 e il 2 e 9 luglio 2003.

Relazione presentata il 9 luglio 2003 (atto n. 3957/*A* - relatore on. NARO).

Esaminato in aula il 15 settembre 2003 e approvato il 16 settembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2487):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 settembre 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 novembre 2003 e 16 dicembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

04G0026

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G402004/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.